

Articolo 21

Collaborazione tra la SECO, la SEFRI e la SUVA

- ¹ La SECO, la SEFRI e l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) collaborano per tutte le questioni relative alla protezione della salute e della sicurezza dei giovani in formazione.
- ² La SEFRI consulta la SECO per l'elaborazione di ordinanze in materia di formazione e prima di approvare i piani di formazione; la SECO chiede un parere alla SUVA ed eventualmente ad altre organizzazioni specializzate nell'ambito della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute.
- ³ La SECO consulta la SEFRI per l'elaborazione delle ordinanze di cui agli articoli 4 capoverso 3 e 14.

Capoverso 1

In ambito internazionale tutti sono concordi nell'affermare che la protezione della salute e della sicurezza sul lavoro deve costituire parte integrante della formazione professionale. Per questo motivo nel capoverso 1 viene sancito il principio della collaborazione tra la SECO, la SEFRI e la SUVA. Le singole misure da adottare devono essere accertate e stabilite di volta in volta in funzione dei pericoli specifici della professione in questione.

Capoverso 2

Il capoverso 2 prevede di dare maggior risalto all'aspetto della prevenzione nell'elaborazione delle ordinanze in materia di formazione e dei piani di formazione. A questo scopo è necessario intensificare la collaborazione tra la SEFRI, la SUVA e la SECO e ottimizzare i processi. Se necessario,

per il controllo sono da coinvolgere anche altre organizzazioni della sicurezza sul lavoro. Nel parere della SECO trasmesso alla SEFRI sono riportate invariate le osservazioni della SUVA in merito ai rischi di malattie professionali. Questo ambito (malattie professionali in tutte le imprese) è infatti di esclusiva competenza della SUVA (art. 50 cpv. 1 dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, OPI, RS 832.30).

Capoverso 3

Allo scopo di tenere conto delle esigenze della formazione professionale, la SECO coinvolge la SEFRI nell'elaborazione delle due ordinanze dipartimentali menzionate (ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani, RS 822.115.2 e ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base, RS 822.115.4).